

S T A T U T O

Costituzione - Scopi - Sede

Articolo 1 - Si è costituita in Roma nell'anno 1922 la Federazione Italiana Laureate e Diplomate Istituti Superiori.

La Federazione è membro della International Federation of University Women (I.F.U.W.) costituita a Londra nel 1919, di cui adotta l'emblema.

La Federazione riunisce donne laureate italiane e straniere residenti in Italia, e donne diplomate in Istituti superiori di grado universitario, al di sopra di ogni questione di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche.

Essa ha per scopo:


- a) promuovere la cooperazione tra le donne laureate di tutto il mondo;
- b) incoraggiare le socie nei loro studi, tutelare e valorizzare la loro attività professionale, interessarle ai problemi sociali ed in particolare a quelli riguardanti la promozione culturale;
- c) collaborare con altre organizzazioni femminili nazionali nello studio dei problemi sociali operando per la loro soluzione.

La F.I.L.D.I.S. ha sede nella città in cui risiede la Presidente.

IL GIORNO 21 DIC. 1988

REGISTRATO IL GIORNO 21 DIC. 1988
PUBBLICI
PRIVATI

IL DIRETTORE



LEGATO
16/12/88
N. 1

Dott. Lorena Grossi



La federazione non ha fini di lucro.

Membri

Articolo 2 - I membri della F.I.L.D.I.S. sono:

1) a. Ordinari - con diritto di voto: coloro che hanno conseguito una laurea in Italia o un titolo in altro Paese che dia diritto di iscrizione all'Associazione universitaria di quel paese federato all'I.F.U.W., o un diploma di Istituto superiore di grado universitario.

b. Ordinari corrispondenti - con diritto di voto: coloro che, in mancanza di una sezione nella propria città, si iscrivano direttamente al Consiglio Centrale.

2) Studenti: le iscritte al terzo anno di una facoltà universitaria.

3) Onorari: donne particolarmente benemerite nel campo della cultura scelte dalle Presidenti di ciascuna Sezione.

4) Aderenti: donne non laureate e uomini che condividano gli scopi ed i fini della Federazione. Non possono superare il 10% (dieci per cento) delle Socie di una sezione, e non hanno diritto al voto nè possono essere eletti alle cariche.

Non sono tenuti al pagamento della quota.

5) Associazioni aderenti: associazioni nazionali di

laureate con diritto di voto e versamento di una quota annuale.

6) Associazioni simpatizzanti: associazioni nazionali di laureate senza diritto di voto e senza obbligo di pagamento della quota.

Sezioni locali

Articolo 3 - La F.I.L.D.I.S. si articola in Sezioni comunali, provinciali e regionali.

Per costituire una Sezione sono necessarie almeno dieci socie ordinarie. Se manca la Sezione provinciale, le socie possono iscriversi direttamente al Consiglio Centrale come socie corrispondenti.

Articolo 4 - Le Sezioni possono formare gruppi regionali per trattare problemi particolari della Regione alla quale appartengono.


Articolo 5 - Qualunque attività o pubblicazione di Socie, fatta in nome della F.I.L.D.I.S., dovrà essere approvata preventivamente dal Consiglio della Sezione cui la socia appartiene.


Articolo 6 - Il Consiglio Federale potrà autorizzare la costituzione di nuove sezioni o il loro scioglimento.

Articolo 7 - Organi di sezione sono l'Assemblea ed il Consiglio Centrale.

Il Consiglio, eletto secondo le norme dell'articolo

Dot. Lorenza Grossi





ll 221

Articolo 10 - Il Consiglio Centrale è l'organo esecutivo, e si compone dei seguenti membri:

Presidente, tre Vice Presidenti, Coordinatrice delle Relazioni Internazionali (C.R.I.), Segretaria, Tesoriera.


Il Consiglio Centrale dura in carica tre anni e viene eletto secondo le norme dell'articolo 18.

Articolo 11 - Il Consiglio Centrale si mantiene in relazione costante con le Sezioni coordinandone il lavoro, dà corso alle deliberazioni prese dalla Federazione, nomina su proposta delle Sezioni le delegate alle Assemblee della I.F.U.W., ai congressi cui la F.I.L.D.I.S. aderisce e le rappresentanti della F.I.L.D.I.S. in commissioni presso pubblici poteri, enti e altre associazioni.

Articolo 12 - La Presidente del Consiglio Centrale convoca le Assemblee generali, i Consigli Federali e le sedute del Consiglio Centrale, firma i verbali.

Le Vice Presidenti assistono la Presidente in ogni attività a cui siano delegate e la sostituiscono in caso di dimissioni, assistenza o inabilità.

La Coordinatrice per le relazioni internazionali rappresenta di diritto la Federazione nazionale al consiglio dell'I.F.U.W. e si tiene in rapporto co-



stante con l'I.F.U.W.. Ha la responsabilità di sviluppare l'interesse per le relazioni internazionali e di collaborare con le altre associazioni o federazioni nazionali.

La Segretaria redige i verbali e provvedere alla corrispondenza e al tesseramento di tutte le socie.

La Tesoriera tiene la contabilità, riscuote gli introiti, provvede alle spese approvate.

I Probiviri sono designati dal Consiglio Centrale e ratificati dal Consiglio Federale.

La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno alla Federazione.

Consiglio Federale

Articolo 13 - La F.I.L.D.I.S. si riunisce in Consiglio Federale almeno una volta all'anno, per convocazione del Consiglio Centrale ed in via straordinaria per iniziativa del Consiglio Centrale o su proposta della maggioranza delle Sezioni. Ne fanno parte con diritto di voto i membri dell'esecutivo, le Presidenti e le delegate delle Sezioni e delle Associazioni aderenti, le Presidenti e le Delegate delle Commissioni nazionali permanenti. Le Past Presidenti sono membri onorarie a vita del Consiglio Federale con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Articolo 14 - Il Consiglio Federale discute e delibera su tutte le questioni specificate negli articoli del presente Statuto e su quelle di interesse generale proposte al Consiglio Centrale dalle Sezioni, Associazioni o Commissioni almeno un mese prima della data di convocazione.


Il Consiglio Federale delibera in presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti.

Articolo 15 - L'Assemblea generale ordinaria delle socie si riunisce ogni tre anni, è convocata dal Consiglio Centrale mediante comunicazione scritta alle Presidenti di sezione, alle Associazioni aderenti, alle Associazioni simpatizzanti ed alle socie corrispondenti, almeno trenta giorni prima della seduta, con indicazione del giorno, luogo, ora della riunione ed ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Centrale quando lo giudichi opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle Associate ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) di almeno la metà più uno delle Associate in prima convocazione, e con

IL CONSERVATORE
Dott. Lorenzo Grossi





15

alle delegate delle Associazioni, alle socie corrispondenti.

Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 17 - I Revisori dei Conti in numero di tre, due effettivi ed uno supplente, sono nominati dall'Assemblea generale e durano in carica tre anni, non sono rieleggibili.


Elezioni

Articolo 18 - Il Consiglio Centrale viene eletto con voto segreto dalle socie aventi diritto fra i nominativi di una lista formata dalle candidate segnalate dalle varie sazioni (una ogni dieci iscritte) presentate durante una assemblea, indicando le cariche per cui vengono proposte.

Le modalità per le votazioni sono stabilite da un apposito regolamento. Nessun membro del Consiglio Centrale può esercitare più di due mandati consecutivi se non per accedere alla presidenza.

Articolo 19 - Per l'elezione del Consiglio delle Sezioni l'Assemblea di sezione compilerà una lista di candidate tra le quali saranno votate le componenti del Consiglio che potranno essere 3 o 5 a seconda del numero delle socie. Il Consiglio elegge fra le sue componenti la Presidente, la Segretaria e la Tesoriera nel primo caso, ed eventualmente due

IL CONSERVATORE
Dot. Lotario Grossi



Vice Presidenti nel secondo caso. Le componenti del Consiglio possono essere rielette per un triennio successivo.

Articolo 20 - Le Sezioni dovranno versare alla cassa del Consiglio Centrale, per ogni socia regolarmente iscritta:

a) un contributo annuo alle spese di amministrazione del Consiglio Centrale comprensivo del contributo dovuto all'I.F.U.W.;

b) contributi straordinari che potranno essere richiesti in occasione di congressi, convegni o manifestazioni che interessino tutta la F.I.L.D.I.S..

Articolo 21 - Le socie corrispondenti e le Associazioni aderenti verseranno i loro contributi direttamente alla cassa del Consiglio Centrale. Articolo

22 - La misura dei contributi dovrà essere fissata tempestivamente dal Consiglio Centrale in rapporto alle variazioni del cambio monetario.

Articolo 23 - L'anno sociale decorre dal giorno 1 gennaio. Il pagamento dei contributi dovrà farsi entro il 31 dicembre precedente.

Modifiche allo Statuto

Articolo 24 - Eventuali modifiche al presente Statuto, su proposta del Consiglio Federale, dovranno essere ratificate dall'Assemblea Generale. Per

27

L'approvazione sono necessari i due terzi dei voti.

Commissioni

Articolo 25 - Sono istituite:


a) La Commissione permanente per le Relazioni Internazionali, di cui è presidente "de jure" la C.R.I.. Della Commissione fanno parte la Presidente del Consiglio Centrale ed altri membri scelti dalla Presidente della Commissione, con l'approvazione del Consiglio Centrale. La Commissione ha il compito di mantenersi in costante rapporto con l'I.F.U.W., svolgendo l'attività in armonia col regolamento internazionale.

b) La Commissione permanente per l'assegnazione delle borse di studio di cui è Presidente "de jure" la Presidente nazionale.

Della Commissione fanno parte la Coordinatrice delle Relazioni Internazionali ed altri membri scelti dalla Presidente della Commissione anche fra le persone estranee alla Federazione con l'approvazione del Consiglio Centrale.

AL CONSERVATORE
[Signature]

c) Altre Commissioni permanenti o temporanee saranno nominate dal Consiglio Centrale per lo studio di particolari questioni. A tali Commissioni potranno anche essere chiamate persone estranee alla Federazione.



Controversie

Articolo 26 - Le eventuali controversie sociali tra associate e fra queste e la Federazione ed i suoi organi saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri.

Scioglimento

Articolo 27 - Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei tre quarti delle associate. In caso di scioglimento il patrimonio rimanente della Federazione sarà usato per borse di studio o altre attività sociali in accordo con gli scopi della

F.I.L.D.I.S..

Federazione

Maria Maddalena Fiorini

Pietro Bernasconi

Gianna Maria Bussola

Anna Franca Ghirelli

Carlo

Gianna Catteggia

Susanna Silberstein Turisani

Giuse Maria Gio

